

SCHEMA TECNICA

Disposizioni relative alla fatturazione di periodo, indennizzi a carico dei venditori e delle imprese di distribuzione e ulteriori obblighi in capo alle suddette imprese in tema di misura 463/2016/R/com (*)

Con la delibera 463/2016/R/com l'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico: *approva il Testo integrato sulla fatturazione del servizio di vendita al dettaglio (TIF)¹, ed introduce indennizzi, nonché ulteriori obblighi in tema di misura, a carico dei venditori e delle imprese di distribuzione.*

Più in dettaglio, il provvedimento (che segue le consultazioni in tema di fatturazione nn. 405/2015/R/com e 216/2016/R/com) approva:

- A. il Testo Integrato nel quale vengono definite le disposizioni sulla fatturazione di periodo ai clienti finali, integrandole con le disposizioni sulla fatturazione di chiusura (già definite dalla delibera 100/2016/R/com);
- B. interventi specifici, sia inerenti la misura e la disciplina della rateizzazione, sia finalizzati a rendere coerenti le attuali previsioni regolatorie alla nuova disciplina del TIF².

A. Testo Integrato in tema di fatturazione (TIF)

Il TIF ha come obiettivo la redazione di un testo integrato unico e complessivo relativo a tutte le disposizioni sulla fatturazione di vendita al dettaglio (sia fatturazione di chiusura, sia di periodo), che i venditori devono rispettare nell'ambito dei contratti con i propri clienti finali nei regimi di tutela e/o nel mercato libero e nell'ambito dei contratti di *Tutela SIMILE*. In particolare le disposizioni del TIF si applicano a tutte le forniture in regime di maggior tutela, di tutela gas e della *Tutela SIMILE*; nel mercato libero i venditori hanno l'obbligo di ricomprendere, nel proprio paniere di offerte, un contratto con le clausole contrattuali relative alla fatturazione uguali a quelle dei regimi di tutela, mentre per le altre offerte sono liberi di derogare a dette clausole secondo quanto indicato nel TIF; in tali casi, tuttavia, sono previsti obblighi informativi a beneficio del cliente finale che sottoscrive offerte contenenti clausole derogate.

I principali interventi del TIF di seguito riportati riguardano la disciplina relativa alla fatturazione di periodo ed entreranno in vigore dal **1 gennaio 2017**, ad eccezione di alcune disposizioni per le quali è prevista una diversa tempistica, indicata nel seguito.

Ambito di applicazione

Le disposizioni si applicano a tutti i clienti domestici e non domestici connessi in bassa tensione – per il settore elettrico – e a tutti i clienti con consumi inferiori a 200.000 Smc/anno – per il settore del gas naturale. Viene altresì previsto che ai clienti titolari di forniture destinate alle amministrazioni pubbliche si applichino solo le disposizioni relative all'autolettura.

Emissione e periodicità della fattura di periodo

Le disposizioni prevedono una periodicità di fatturazione come riportata nelle seguenti tabelle. Tale clausola è considerata derogabile pertanto il venditore del mercato libero può aumentare la frequenza della fatturazione dei propri clienti.

È inoltre introdotto un vincolo temporale all'emissione della fattura, pari a 45 giorni dall'ultimo giorno di consumo addebitato in fattura. Nel mercato libero il venditore può indicare vincolo temporale differente.

¹ "Testo Integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico in materia di fatturazione del servizio di vendita al dettaglio per i clienti di energia elettrica e di gas naturale".

² In particolare sono apportate modifiche alla deliberazione n. 200/99, alla deliberazione n. 229/01, alla deliberazione n. 138/04, al TIV, al TIVG, all'Allegato A alla deliberazione 501/2014/R/com, agli Allegati A e B alla deliberazione 200/2015/R/com, all'Allegato C alla deliberazione 487/2015/R/eel e alla deliberazione 100/2016/R/com.

Periodicità di fatturazione per i clienti del settore elettrico:

Tipologia di clienti	Frequenza emissione fatture
Clienti non domestici connessi in bassa tensione e con potenza superiore a 16,5 kW ³	Mensile
Clienti non domestici connessi in bassa tensione e con potenza inferiore a 16,5 kW ⁴	Bimestrale
Clienti domestici	Bimestrale

Periodicità di fatturazione per i clienti del settore del gas naturale:

a) relativi a punti di riconsegna in cui non è obbligatoria la lettura mensile con dettaglio giornaliero

Tipologia di clienti	Frequenza emissione fatture
Inferiore a 500 Smc/anno	Quadrimestrale
Tra 500 e 1.500 Smc/anno ⁵	Bimestrale
Tra 1.500 e 5.000 Smc/anno ⁶	Bimestrale
Uguale o superiore a 5.000 Smc/anno	Mensile

b) relativi a punti di riconsegna in cui è obbligatoria la lettura mensile con dettaglio giornaliero

Tipologia di clienti	Frequenza emissione fatture
Qualsiasi livello di consumo	Mensile

Ordine di utilizzo dei dati di misura

Il venditore è tenuto a utilizzare nelle fatture di periodo i dati di misura nel rispetto del seguente ordine:

- o dati di misura effettivi messi a disposizione dall'impresa di distribuzione;
- o autoletture comunicate dal cliente finale e validate dall'impresa di distribuzione;
- o dati di misura stimati (come messi a disposizione dall'impresa di distribuzione ovvero stimati del venditore). Nei casi di utilizzo di proprie stime, il venditore determina il dato di misura stimato sulla base dei consumi storici effettivi del cliente come forniti dall'impresa di distribuzione⁷ ed eventualmente integrati con altre informazioni ritenute utili. Tali stime, inoltre, devono essere determinate riducendo al minimo lo scostamento tra consumi effettivi e consumi stimati.

Tale clausola è considerata derogabile in quanto ogni venditore del mercato libero può stabilire un diverso ordine di priorità purché almeno una volta all'anno emetta una fattura che contabilizzi consumi effettivi.

³ La delibera 200/99 prevedeva una fatturazione mensile per i clienti alimentati in bassa tensione per usi non domestici con potenza contrattualmente impegnata superiore a 30 kW.

⁴ La delibera 200/99 prevedeva una fatturazione mensile per i clienti alimentati in bassa tensione per usi non domestici con potenza contrattualmente impegnata superiore a 30 kW.

⁵ La delibera 229/01 prevedeva una fatturazione trimestrale per consumi compresi tra 500 e 5.000 standard metri cubi/anno.

⁶ La delibera 229/01 prevedeva una fatturazione trimestrale per consumi compresi tra 500 e 5.000 standard metri cubi/anno.

⁷ Dati di misura effettivi e autoletture validate.

Fatture miste

Se la fattura contiene consumi effettivi, non possono essere contabilizzati in aggiunta anche consumi stimati nei seguenti casi:

- a) se la periodicità di fatturazione è mensile⁸;
- b) se il dato di misura finale del periodo è un'autolettura;
- c) in caso di mancato rispetto, anche isolato, della periodicità di fatturazione.

Nel mercato libero, il venditore può derogare a quanto previsto dalle lettere a) e b), deve, invece, rispettare sempre il divieto di emissione di fatture miste nei casi di mancato rispetto della periodicità di fatturazione (lettera c)).

Ricalcoli e altre regole di fatturazione

Il venditore procede al ricalcolo (conguaglio), di importi precedentemente calcolati sulla base di dati di misura stimati, solo in caso di successiva disponibilità di dati di misura effettivi messi a disposizione dall'impresa di distribuzione o di autoletture. Viene inoltre previsto il divieto di fatturare consumi per periodi successivi alla data di emissione della fatturazione.

Tali clausole non sono derogabili nel mercato libero.

Autolettura

Il venditore ha l'obbligo:

- o per tutti i punti del settore elettrico trattati monorari e per tutti i punti del settore gas con frequenza di lettura diversa da quella mensile con dettaglio giornaliero, di mettere a disposizione una modalità per la raccolta dell'autolettura comunicata dal cliente all'interno di una finestra temporale indicata in fattura. Tale dato sarà preso in carico dal venditore a meno che non risulti palesemente errato (in quanto di almeno un ordine di grandezza diverso dall'ultimo dato disponibile) e trasmesso all'impresa di distribuzione entro 4 giorni lavorativi;
- o per tutti i punti del settore elettrico trattati per fascia e per tutti i punti del settore gas con frequenza di lettura mensile con dettaglio giornaliero, di mettere a disposizione dei clienti almeno una modalità di raccolta dell'autolettura, qualora siano state emesse una o più fatture contabilizzanti dati di misura stimati per almeno 2 mesi consecutivi (tale obbligo entrerà in vigore il **1° aprile 2017**). L'autolettura sarà presa in carico dal venditore a meno che non risulti palesemente errata (in quanto di almeno un ordine di grandezza diverso dall'ultimo dato disponibile) e trasmessa all'impresa di distribuzione entro 4 giorni lavorativi;
- o di prendere in carico e trasmettere all'impresa di distribuzione per la validazione anche le autoletture eventualmente pervenute attraverso un reclamo scritto o segnalazione telefonica (tale obbligo entrerà in vigore il **1° aprile 2017**);
- o di effettuare comunicazioni per informare i clienti finali delle possibilità di comunicare l'autolettura.

Standard generali per la quantificazione dei consumi stimati

In caso di utilizzo di dati stimati, viene introdotto uno *standard generale* relativo alla qualità di tali stime funzionale a individuare criticità legate a sovra o sotto stime particolarmente rilevanti. Per verificare il rispetto dello standard di qualità delle stime dei consumi fatturati di energia elettrica e gas naturale, viene introdotto un indicatore di qualità sull'*incidenza dei consumi stimati rispetto ai consumi effettivi*, che si intende rispettato se in un semestre i valori rispettano quanto riportato nella seguente tabella:

Indicatore	Settore	Standard generale
<i>Incidenza dei consumi stimati rispetto ai consumi effettivi</i>	Energia elettrica	≤ 50%
	Gas naturale	≤ 75%

⁸ Ad eccezione dei clienti del settore gas con punti di riconsegna per i quali non è obbligatoria la rilevazione delle misure con dettaglio giornaliero.

Indennizzi a favore del cliente finale

Vengono introdotti indennizzi:

1. A carico del venditore per ritardi di emissione delle fatture

Nel caso di emissione della fattura di periodo oltre il termine di 45 giorni dall'ultimo giorno di consumo addebitato in fattura⁹, il venditore dovrà riconoscere, nella prima fattura utile, un indennizzo automatico al cliente finale crescente sulla base dei giorni di ritardo (rispetto al termine di emissione delle fatture) e pari:

- a 6 € nel caso di un ritardo fino a dieci giorni solari successivi al termine di emissione delle fatture;
- maggiorato di 2 € ogni 5 giorni ulteriori di ritardo, fino ad un massimo di 20 € per ritardi pari o superiori a 45 giorni solari dal termine di emissione;
- a 40 € se il ritardo dal termine di emissione è compreso tra 46 e 90 giorni solari;
- a 60 € se il ritardo dal termine di emissione è superiore a 90 giorni solari.

2. A carico dell'impresa di distribuzione per mancata rilevazione dato effettivo per i punti trattati per fascia

Nel caso in cui l'impresa di distribuzione di energia elettrica, con riferimento ai clienti trattati per fascia, abbia stimato i dati di misura per due mesi consecutivi è tenuta a riconoscere al cliente finale, tramite il venditore, un indennizzo di ammontare pari a 10 €¹⁰.

Il diritto a ciascun indennizzo nei casi sopra specificati entra in vigore sin dall'**1 gennaio 2017**, ma viene prevista una deroga per il riconoscimento dell'indennizzo al cliente finale; in sede di prima applicazione, infatti, l'indennizzo può essere corrisposto entro un termine pari al doppio rispetto a quanto normalmente previsto dalla regolazione.

Monitoraggio

L'Autorità svolgerà le attività di monitoraggio della fatturazione di periodo (oltre a quelle già avviate relative alla fattura di chiusura) che comprendono, tra l'altro, la verifica del rispetto dello standard di qualità delle stime dei consumi contabilizzati in fattura.

B. Descrizione degli interventi specifici di modifica alla disciplina della misura elettrica e del gas naturale e in materia di rateizzazione

La delibera 463/2016/R/com interviene sulla disciplina della misura del settore elettrico e su quella del gas naturale come segue:

Interventi inerenti la misura per il settore elettrico:

- o la periodicità di rilevazione dei dati di misura viene aumentata: per i punti trattati monorari con potenza non superiore ai 16,5 kW sarà infatti obbligatorio un tentativo di lettura ogni 4 mesi (attualmente è un tentativo all'anno);
- o per i punti trattati monorari, è inoltre introdotto un obbligo di reiterno del tentativo di lettura nel caso di almeno due tentativi di lettura falliti consecutivi e di assenza di autoletture validate;
- o è introdotta la procedura di validazione di tutte le autoletture che il venditore trasmette all'impresa di distribuzione (comprese quelle provenienti da reclami dei clienti finali);

Interventi inerenti la misura per il settore gas:

- o è introdotta la procedura di validazione delle autoletture provenienti da reclami dei clienti finali che il venditore trasmette all'impresa di distribuzione;

Interventi inerenti la misura per entrambi i settori:

- o le imprese di distribuzione hanno l'obbligo di registrare le cause (opportunosamente codificate) dei tentativi di lettura falliti;
- o sono introdotti indennizzi automatici in capo alle imprese di distribuzione da corrispondere al venditore in caso di messa a disposizione dei dati di misura in ritardo; i livelli dei suddetti indennizzi vengono fissati in coerenza con quelli attualmente già previsti dalla regolazione¹¹ e

⁹ O altro termine eventualmente indicato dal venditore del mercato libero.

¹⁰ In questi casi il cliente può effettuare l'autolettura.

¹¹ In particolare, si fa riferimento a quelli introdotti con la deliberazione 268/2015/R/eel e con la deliberazione 100/2016/R/com

potranno essere oggetto di opportune revisioni alla luce dei primi esiti relativi all'applicazione dei medesimi;

Interventi inerenti la rateizzazione

- obbligo di rateizzazione per gli esercenti la maggior tutela e tutela gas anche nei casi di fatturazione di importi anomali¹² e per tutti i punti di prelievo nei casi di mancato rispetto, anche episodico, della periodicità di fatturazione prevista nel TIF;
- medesimo obbligo di rateizzazione, descritto al precedente punto, anche per i venditori sul mercato libero, i quali possono offrire modalità di rateizzazione anche migliorative.

Infine, la delibera 463/2016/R/com avvia un procedimento, da concludere entro il mese di giugno 2017, per la *revisione della disciplina delle condizioni contrattuali non economiche finalizzata, tra l'altro, alla definizione dell'offerta standard*; stabilendo al contempo che possano essere convocati incontri e gruppi di lavoro per la consultazione dei soggetti interessati, ai fini dell'acquisizione di elementi utili.

(*) La scheda ha carattere divulgativo e non provvedimento.

¹² Di cui all'articolo 9 del TIQV.